I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI del 22 marzo 1971 concernente la realizzazione, per tappe, dell'unione economica e monetaria nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ED I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

visto il comunicato finale della conferenza dei capi di Stato e di governo tenutasi il 1° e il 2 dicembre 1969 all'Aia, in particolare il punto 8 in cui si esprime la volontà dei capi di Stato e di governo di promuovere lo sviluppo della Comunità in modo da pervenire ad un'unione economica e monetaria attraverso l'attuazione di un piano per tappe,

viste le conclusioni comuni del rapporto provvisorio [1] del gruppo istituito con decisione del Consiglio del 6 marzo 1970, posto sotto la presidenza del signor Pierre Werner, presidente e ministro delle finanze del governo lussemburghese, che il Consiglio ha fatto proprie nella 116ª sessione dell'8/9 giugno 1970 [2],

in particolare che :

— l'obiettivo finale, fissato dalla conferenza dei capi di Stato e di governo, è apparso come un obiettivo che può essere conseguito durante l'attuale decennio, a condizione di essere sostenuto da un permanente appoggio politico dei governi ;

— l'unione economica e monetaria significa che le principali decisioni di politica economica saranno prese a livello comunitario e quindi che i necessari poteri saranno trasferiti dal piano nazionale a quello della Comunità. Il risultato finale potrà essere l'adozione di una moneta unica che garantirà l'irreversibilità dell'impresa ;

— tra il punto di partenza ed il punto d'arrivo dovranno essere compiute numerose azioni in modo parallelo e progressivo su molteplici fronti. Alcune azioni implicano una modificazione del trattato di Roma, i cui lavori preparatori dovranno essere condotti a buon fine sin dalla prima tappa. Le disposizioni attuali, tuttavia, permettono già dei progressi sostanziali ;

— la prima tappa dovrà avere inizio il 1° gennaio 1971 e dovrà essere realizzata entro un periodo di tempo determinato ; sul piano tecnico, un periodo di tre anni sembra appropriato. Questa tappa sarà destinata a rendere sempre più operativi gli strumenti comunitari ed a dare alla Comunità una prima impronta d'individualità nell'ambito del sistema monetario internazionale ;

— la prima tappa non può essere considerata come un obiettivo in sé ; essa è indissociabile dall'intero processo d'integrazione economica e monetaria. Essa dunque deve essere intrapresa con la determinazione di giungere all'obiettivo finale ;

— questa prima tappa deve comportare un rafforzamento delle procedure di consultazione, secondo metodi che devono ancora essere determinati ; la politica di bilancio degli Stati membri deve essere condotta in funzione degli obiettivi comunitari ; si deve procedere a una certa armonizzazione in materia fiscale ; la politica monetaria e creditizia deve essere strettamente coordinata e l'integra-

[1] GU n. C 94 del 23. 7. 1970, pag. 8.
[2] GU n. C 136 dell'11. 11. 1970, pag. 19.

zione dei mercati finanziari deve essere intensificata ;

— la Comunità dovrà progressivamente adottare posizioni comuni nelle relazioni monetarie con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali ; in particolare, essa non dovrà avvalersi, nei rapporti di cambio tra gli Stati membri, di eventuali disposizioni che permettano una maggiore flessibilità del sistema internazionale dei cambi,

viste le proposte formulate dal gruppo nel suo rapporto finale e condividendo le opinioni espresse circa gli elementi indispensabili all'esistenza di un'unione economica e monetaria e per quanto riguarda le conseguenze di politica economica derivanti da tale unione,

consapevoli del profondo significato politico che la realizzazione dell'unione economica e monetaria ha per la Comunità e per gli Stati membri che la compongono,

desiderosi di consacrare il carattere irreversibile dell'azione che i capi di Stato e di governo hanno deciso d'intraprendere per la creazione di un'unione economica e monetaria,

visto il progetto della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE :

I

Al fine di assicurare nel contempo una soddisfacente espansione economica, la piena occupazione e la stabilità all'interno della Comunità, di porre rimedio agli squilibri strutturali e regionali che vi si manifestano e di rafforzare il suo contributo alla cooperazione economica e monetaria internazionale così da ottenere una Comunità di stabilità e di sviluppo, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri esprimono la loro volontà politica di attuare nel corso dei prossimi dieci anni un'unione economica e monetaria secondo un piano per tappe con inizio dal 1° gennaio 1971.

Le azioni da realizzare dovranno essere tali che al termine di questo processo la Comunità :

1. costituisca una zona nell'ambito della quale le persone, i beni, i servizi e i capitali circoleranno liberamente senza distorsioni di concorrenza, senza peraltro provocare squilibri strutturali o regionali, ed in condizioni tali da permettere ai soggetti economici di sviluppare le loro attività in una dimensione comunitaria ;

2. formi un insieme monetario individualizzato nel sistema monetario internazionale, caratterizzato dalla convertibilità totale ed irreversibile delle monete, dall'eliminazione dei margini di fluttuazione dei corsi di cambio, dalla fissazione irrevocabile dei rapporti di parità — condizioni indispensabili per l'adozione di una moneta unica — e comportante un'organizzazione comunitaria delle Banche centrali ;

3. disponga nel campo economico e monetario delle competenze e delle responsabilità che consentano alle sue istituzioni di assicurare la gestione dell'unione. A tal fine, le necessarie decisioni di politica economica sono prese a livello comunitario e i poteri necessari sono attribuiti alle istituzioni della Comunità.

La ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra istituzioni della Comunità, da una parte, e Stati membri dall'altra, si effettua sulla base di quanto è necessario alla coesione dell'unione ed all'efficacia dell'azione comunitaria.

Le istituzioni della Comunità sono poste in grado di esercitare con rapidità ed efficacia le proprie responsabilità in materia economica e monetaria.

Le politiche comunitarie adottate nel quadro dell'unione economica e monetaria sono sottoposte alle deliberazioni ed al controllo del Parlamento europeo.

L'organizzazione comunitaria delle Banche centrali concorre, nell'ambito delle proprie responsabilità, alla realizzazione degli obiettivi di stabilità e di sviluppo della Comunità.

I princìpi sopra enunciati sono applicati alle materie seguenti :

— la politica monetaria e creditizia interna dell'unione ;

— la politica monetaria verso l'esterno ;

— la politica nei confronti del mercato unificato dei capitali e dei movimenti dei capitali da e verso i paesi terzi ;

— la politica di bilancio e fiscale nei suoi rapporti con la politica di stabilità e di sviluppo ; per quanto riguarda la politica di bilancio propriamente detta, sono determinati a livello comunitario i margini entro i quali devono situarsi gli elementi essenziali del complesso dei bilanci pubblici ed, in particolare, la variazione del loro volume, l'entità dei saldi e i modi di finanziamento e di utilizzazione di questi ultimi ;

— le azioni necessarie sul piano strutturale e regionale, nell'ambito di una politica comunitaria dotata di mezzi appropriati, affinché anch'esse contribuiscano allo sviluppo equilibrato della Comunità e, in particolare, alla soluzione dei problemi più importanti.

II

Man mano che saranno realizzati progressi verso l'obiettivo finale, verranno creati, ove necessario, strumenti comunitari in sostituzione di quelli nazionali o per completarne l'azione.

In tutti i settori, le azioni da intraprendere saranno interdipendenti e si rafforzeranno reciprocamente ; in particolare, lo sviluppo dell'unificazione monetaria dovrà fondarsi su progressi paralleli nel campo della convergenza e, in seguito, dell'unificazione delle politiche economiche.

III

Al fine di conseguire tali obiettivi, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno deciso di intraprendere, a decorrere dal 1° gennaio 1971, un insieme di azioni da realizzare nel corso di una prima tappa della durata di tre anni.

1. Il Consiglio fisserà, su proposta della Commissione, le disposizioni relative ad un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche a breve termine, tale da assicurare a detto coordinamento una reale efficacia, in particolare mediante l'intensificazione e la generalizzazione delle consultazioni preliminari ed obbligatorie. Tale coordinamento delle politiche economiche a breve termine terrà conto degli orientamenti dei programmi di politica economica a medio termine.

A tal fine, il Consiglio ha convenuto di fissare su proposta della Commissione, che avrà previamente consultato le parti sociali nel quadro del Comitato economico e sociale o eventualmente secondo altre procedure, le grandi linee della politica economica a livello comunitario e gli orientamenti quantitativi per gli elementi essenziali dei bilanci pubblici.

Per facilitare il coordinamento delle politiche economiche il Consiglio ha convenuto di adottare, su proposta della Commissione e previo parere dei Comitati interessati, le misure necessarie per armonizzare progressivamente gli strumenti di politica economica ed, in particolare, i calendari delle procedure nazionali di bilancio.

2. Allo scopo di accelerare la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali e l'interpenetrazione delle economie, il Consiglio, su proposta della Commissione, delibererà secondo un appropriato equilibrio sulle misure concernenti :

— le norme comunitarie che determinano la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità [1] ;

— l'armonizzazione del campo d'applicazione, la base imponibile e le modalità di riscossione delle accise, in particolare di quelle che esercitano una sensibile influenza sugli scambi ;

— l'armonizzazione di taluni tipi di imposte che potrebbero influire direttamente sui movimenti di capitali all'interno della Comunità, in particolare l'armonizzazione del regime fiscale applicato agli interessi provenienti dai valori mobiliari a reddito fisso ed ai dividendi ;

— il proseguimento dell'armonizzazione della struttura delle imposte sulle società ;

— la progressiva estensione delle franchigie fiscali accordate ai privati al passaggio delle frontiere intracomunitarie.

Prima della fine della prima tappa, al Consiglio saranno sottoposti gli studi intrapresi, nonché le proposte della Commissione sul ravvicinamento delle aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise.

3. Allo scopo di favorire la libera circolazione dei capitali, il Consiglio, su proposta della Commissione :

— adotterà una direttiva che fissi, da un lato, le modalità di una liberalizzazione progressiva, secondo le quali le emissioni di valori mobiliari sul mercato finanziario saranno autorizzate senza alcuna discriminazione, ed elimini, dall'altro lato, qualsiasi trattamento differenziale per l'ammissione in borsa dei valori mobiliari emessi da parte di un residente in altri Stati membri ;

— fisserà una procedura che preveda un progressivo coordinamento delle politiche degli Stati membri per quanto riguarda i mercati finanziari.

4. Allo scopo di ridurre, mediante azioni sul piano regionale e strutturale, le tensioni che potrebbero pregiudicare la realizzazione finale dell'unione economica e monetaria, il Consiglio delibererà, su proposta della Commissione, sulle misure necessarie per avviare a soluzione i problemi prioritari, tenendo

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

conto delle indicazioni fornite dal terzo programma di politica economica a medio termine, in particolare dotando la Comunità di mezzi appropriati nel quadro dei vigenti trattati.

5. Onde rafforzare il coordinamento nel settore della politica monetaria e creditizia degli Stati membri, il Consiglio ha convenuto che :

— le consultazioni preliminari ed obbligatorie saranno intensificate in seno al Comitato monetario e al Comitato dei governatori delle Banche centrali ;

— le Banche centrali, nei limiti delle loro competenze e nell'ambito delle loro responsabilità, sono invitate a coordinare le loro politiche in sede di Comitato dei governatori delle Banche centrali, nel rispetto degli orientamenti di politica economica generale che saranno definiti dal Consiglio ;

— il Comitato monetario ed il Comitato dei governatori delle Banche centrali proseguiranno in stretta collaborazione i lavori per l'armonizzazione degli strumenti della politica monetaria.

6. Il Consiglio ha convenuto che la Comunità dovrà progressivamente adottare posizioni comuni nelle relazioni monetarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ; in particolare, essa non dovrà avvalersi, nei rapporti di cambio tra Stati membri, di eventuali disposizioni che permettano una maggiore flessibilità del sistema internazionale dei cambi.

7. Il Consiglio e gli Stati membri invitano le Banche centrali degli Stati membri a mantenere, fin dall'inizio della prima tappa ed a titolo sperimentale, le fluttuazioni dei corsi di cambio fra monete degli Stati membri entro margini più ristretti di quelli risultanti dall'applicazione dei margini in vigore sul dollaro USA, mediante un'azione concertata nei confronti di questa moneta.

Il Consiglio ha deciso che in funzione delle circostanze e dei risultati costatati nell'armonizzazione delle politiche economiche potranno essere prese nuove misure, che consisteranno nel passaggio da un regime di fatto ad un regime di diritto, in interventi su monete degli Stati membri ed in riduzioni successive dei margini di fluttuazione tra dette monete. Il Comitato dei governatori delle Banche centrali riferirà due volte l'anno al Consiglio ed alla Commissione sul funzionamento delle azioni concertate delle Banche centrali sul mercato dei cambi e sull'opportunità di adottare nuove misure in questo settore.

8. Il Consiglio invita il Comitato monetario ed il Comitato dei governatori delle Banche centrali ad elaborare, in stretta collaborazione, al più tardi per il 30 giugno 1972, una relazione sull'organizzazione, le funzioni e lo statuto di un Fondo europeo di cooperazione monetaria, destinato in seguito ad integrarsi nell'organizzazione comunitaria delle Banche centrali prevista al punto I, paragrafo 2, al fine di consentire, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di riduzione dei margini e in materia di convergenza delle politiche economiche, l'eventuale istituzione di tale Fondo durante la prima fase. Essi presenteranno tale relazione al Consiglio ed alla Commissione.

9. Per favorire l'esecuzione armoniosa del piano di unione economica e monetaria e soprattutto per assicurare il necessario parallelismo tra misure economiche e misure monetarie, la validità delle disposizioni di carattere monetario, ossia quelle di cui al punto III, paragrafi 7 e 8, nonché la durata di applicazione del meccanismo di concorso finanziario a medio termine, saranno di cinque anni a decorrere dall'inizio della prima tappa. Intervenuto un accordo sul passaggio alla seconda tappa, le disposizioni sopra menzionate resteranno in vigore.

IV

Il Consiglio prende atto della volontà espressa dalla Commissione di sottoporgli, anteriormente al 1° maggio 1973 :

— da un lato, una comunicazione che faccia un bilancio dei progressi compiuti nel corso della prima fase, tenuto conto del parallelismo che deve essere rispettato tra coordinamento delle politiche economiche e progressi nel settore monetario in seno alla Comunità ;

— dall'altro, un rapporto elaborato in collaborazione con i Comitati consultivi interessati, sulla ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra istituzioni della Comunità e Stati membri necessaria, in particolare nel settore della politica congiunturale, della politica monetaria e creditizia e della politica di bilancio, per il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria.

Il Consiglio ed, eventualmente, i rappresentanti dei governi degli Stati membri adottano, su proposta della Commissione, anteriormente alla fine della prima tappa di una durata di tre anni, le misure che, dopo il passaggio alla seconda tappa, conducano alla completa realizzazione dell'unione economica e monetaria :

— sulla base delle disposizioni esistenti del trattato, oppure

— sulla base dell'articolo 235 del trattato, oppure

— sulla base dell'articolo 236 del trattato.